

EMENDAMENTO

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

EMENDAMENTO al T.U. del 26 ottobre 1995, n. 504

Tabella A ("Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.")

Dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26/10/1995 n. 504 è aggiunto il punto 12-bis: *"Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria. benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno."* Al punto 13 dopo le parole: *"...le autoambulanze"* sono inserite le seguenti: *"e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ..."*; dopo le parole: *"..., di cui ai punti 12"* sono inserite le seguenti: *" , 12-bis"*. Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: *"Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12."*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La suddetta proposta di modifica normativa è volta ad un definitivo riconoscimento di un regime fiscale di natura premiale nei confronti delle categorie di intermediazione commerciale e finanziaria. Le continue manovre economiche ed interventi sulla finanza pubblica, a seguito dell'affermata crisi, hanno portato, nell'ultimo anno, ad un progressivo aumento delle imposte indirette sul consumo con provvedimenti diretti sulle aliquote dell'Iva e delle accise sui carburanti (già a regime ulteriori aumenti per l'anno 2013).

La *ratio* di tali provvedimenti risiede nell'intenzione, da parte del legislatore, di colpire non tanto i redditi dei contribuenti, che sarebbe avvenuta con un aumento dell'imposizione fiscale diretta, ma, più che altro, di colpire le manifestazioni di "ricchezza" che gli stessi danno attraverso l'acquisto ed il consumo. Di fatto, però, tali disposizioni sulla fiscalità

indiretta, ed in particolare, sulle accise sui carburanti, hanno sensibilmente svantaggiato i settori professionali dell'intermediazione commerciale e finanziaria che hanno il proprio *core business* nello spostamento fisico, attraverso il mezzo di trasporto, per il raggiungimento della clientela. Certamente i quasi 240.000 contribuenti interessati non potrebbero svolgere adeguatamente la propria attività e prestare, di conseguenza, un opportuno servizio alla clientela se non utilizzando un'autovettura. Tale considerazione è stata, d'altronde, già riconosciuta dal legislatore e dall'ordinamento tributario laddove ha posto definitivamente a regime la possibilità di detrarre dal reddito, fino all'80%, le spese e gli altri componenti negativi relativi a tutti i mezzi di trasporto a motore di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR). Quanto detto comprova che l'acquisto e utilizzo del carburante da parte di queste categorie non costituisce, in alcun modo, una manifestazione di consumo bensì una spesa assolutamente necessaria per un adeguato svolgimento della propria attività.

Altresì appare necessario anche sottolineare l'importanza del ruolo di tali categorie all'interno della catena commerciale in un mercato molto particolare come quello italiano. La commercializzazione in Italia, infatti, è ancora fortemente incentrata su una rete capillare di rappresentanza merceologica ed una serie di rapporti fiduciari esercenti/intermediari necessari per il collegamento tra piccoli e medi esercizi e rete distributiva. La funzione dell'intermediazione commerciale e finanziaria ha, pertanto, ancora un grande peso di natura sociale ed economico in quanto riveste un passaggio assolutamente indispensabile nei vari *step* di approvvigionamento.

Appare del tutto necessario, quindi, un intervento di natura tributaria che tuteli e riconosca un vantaggio ai soggetti di cui all'art. 1 della l. n. 204/85 (agenti e rappresentanti di commercio) ed ai soggetti di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 58/98 (promotori finanziari) per quanto riguarda la spesa per il consumo di carburante per autotrazione.

La proposta consiste nell'abbattimento del 40% del peso che l'accisa ha direttamente sul prezzo al dettaglio dei carburanti, inserendosi direttamente tra il punto 12 e 13 della Tabella

A allegata al "*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative*". Il vantaggio riconosciuto ai soggetti che svolgono trasporto con noleggio da piazza e le autoambulanze ha, chiaramente, un significato sociale dettato dal fatto che svolgono un servizio pubblico. La previsione in esame non ha la velleità di raggiungere lo stesso riconoscimento individuato per le due suddette "categorie" (non identificandosi assolutamente con il tipo di servizio prestato), ma, comunque, cerca di porre un equilibrio economico e sociale tra i soggetti che svolgono un servizio pubblico giustamente tutelato, le categorie che necessitano del mezzo di trasporto per l'adeguato svolgimento della propria attività professionale ed il consumo privato fatto dal singolo cittadino nell'esercizio di qualsiasi tipo di attività.